

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 545/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92** 4
- Regolamento (CE) n. 547/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 548/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 10
- Regolamento (CE) n. 549/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di 342,92 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 550/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel marzo 2002 per i formaggi originari del Sudafrica nel quadro di un contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2535/2001** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 551/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 16
- Regolamento (CE) n. 552/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 20
- Regolamento (CE) n. 553/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 22

Prezzo: 18 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 554/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	25
Regolamento (CE) n. 555/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 47 ^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	32
Regolamento (CE) n. 556/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 266 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	33
Regolamento (CE) n. 557/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 94 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	34
Regolamento (CE) n. 558/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	36
Regolamento (CE) n. 559/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	38

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/245/CE:

* **Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995**

41

Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

43

Protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea

53

Atto finale

58

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea

64

Commissione

2002/246/CE:

* **Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2002 [notificata con il numero C(2002) 1266]**

65


2002/247/CE:

* **Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1283]**

69

2002/248/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, che modifica la decisione del Consiglio 2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1277]	71
2002/249/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1302]	73
2002/250/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, che estende le misure di protezione previste dalla decisione 2001/699/CE nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Vietnam ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1303]	75
2002/251/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Thailandia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1319]	77

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 545/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti-coli ⁽⁴⁾, stabilisce diverse misure specifiche per ovviare all'inadeguatezza degli impianti di produzione e di commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube. Viene concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico e che hanno presentato un piano approvato dall'autorità competente per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei loro prodotti.
- (2) L'aiuto specifico concesso per l'elaborazione e l'attuazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è limitato ad un periodo di dieci anni per consentire un graduale trasferimento delle responsabilità finanziarie ai produttori.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti-coli ⁽⁵⁾. Tuttavia, come specificato all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 vengono mantenuti fino al loro esaurimento.

(4) Alcuni piani sono scaduti nel 2000, al termine del periodo di dieci anni. Tali piani sono stati resi ammissibili all'aiuto per un undicesimo anno a norma del regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽⁶⁾.

(5) Altri piani sono scaduti nel 2001, al termine del periodo di dieci anni.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96. La relazione comprende una descrizione dei risultati delle misure specifiche a favore della frutta a guscio e delle carrube attuate a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma non formula proposte definitive di un quadro di sostegno permanente al settore.

(7) In considerazione dell'importante ruolo ambientale svolto dal comparto della frutta a guscio quanto alla difesa dei suoli contro l'erosione, alla lotta contro gli incendi e alla salvaguardia del materiale genetico autoc-tono, e in considerazione della sua importante funzione sociale in termini di radicamento della popolazione sul territorio e quindi di contributo al mantenimento delle aree rurali, per il 2001 è opportuno accordare alle organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento scadono nel 2001, e che continuano a soddisfare i criteri di riconoscimento, la prosecuzione del finanziamento dei rispettivi piani nel quadro del bilancio 2002. Questa disposizione dovrebbe applicarsi anche alle organizzazioni di produttori i cui piani originari di miglioramento sono scaduti nel 2000 e sono stati prorogati in base al regolamento (CE) n. 558/2001.

(8) Le superfici ammissibili dovrebbero includere le zone comprese in un piano, approvate nel 1990 o nel 1991 e in seguito inserite e/o trasferite in un altro piano tramite fusioni o acquisizioni di organizzazioni di produttori.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 380.

⁽²⁾ Parere espresso il 19 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 20 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 1.

- (9) Dovrebbero essere ammesse al finanziamento unicamente le domande di aiuto relative ai lavori effettuati fino al 15 giugno 2002. I piani per i quali la fine del decimo anno è posteriore al 15 giugno 2000 sono stati ammessi all'aiuto comunitario per un undicesimo anno soltanto fino al 15 giugno 2001 a norma del regolamento (CE) n. 558/2001. A fini di continuità, tali piani dovrebbero essere ammessi a fruire dei contributi comunitari per il periodo che va dal 15 giugno 2001 al 31 dicembre 2001.
- (10) Al fine di semplificare le procedure amministrative, l'aiuto dovrebbe essere limitato alle superfici per le quali è stata presentata una domanda di aiuto nell'ultimo anno di svolgimento del piano.
- (11) Il periodo massimo di un anno non è sufficiente per completare le operazioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube ⁽¹⁾. L'aiuto massimo per ettaro dovrebbe essere quindi pagato in relazione ad altre operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nei limiti di un contributo comunitario del 75 %.
- (12) Le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽²⁾, dovrebbero essere applicate nel periodo di prosecuzione del pagamento dell'aiuto.
- (13) Per far fronte alla situazione economica del settore delle nocciole, è opportuno concedere un aiuto forfettario per le nocciole raccolte durante la campagna di commercializzazione 2001/2002 alle organizzazioni di produttori che non possono beneficiare della prosecuzione dei piani di miglioramento a norma del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le organizzazioni di produttori riconosciute, impegnate nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube e che beneficiano di un aiuto ai sensi del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, i cui piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione sono stati approvati nel 1990 o nel 1991 o includono superfici approvate nel 1990 o nel 1991, possono chiedere la prosecuzione dell'aiuto a favore di tali superfici per un ulteriore

periodo massimo di un anno, alle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

In tale periodo le organizzazioni di produttori continuano ad attuare i piani quali sono stati approvati per l'ultimo anno.

Ai fini del presente regolamento, per ultimo anno del piano si intende il decimo anno per le superfici approvate nel 1991 e l'undicesimo anno per le superfici approvate nel 1990 e che hanno fruito della proroga prevista dal regolamento (CE) n. 558/2001.

Articolo 2

L'aiuto:

- è corrisposto a favore delle sole superfici per cui è stata presentata una domanda di aiuto in relazione all'ultimo anno del piano;
- è limitato ad un importo massimo di 241,50 EUR/ha, con un massimo del 75 % per l'aliquota del contributo comunitario;
- è applicabile per un periodo massimo di un anno, immediatamente successivo alla data di scadenza dell'ultimo anno del piano, e al più tardi fino al 15 giugno 2002.

I piani prorogati a norma del regolamento (CE) n. 558/2001, per i quali la data di inizio dell'ultimo anno è posteriore al 15 giugno 2000, possono fruire dell'aiuto comunitario per il periodo che va dal 15 giugno 2001 alla fine dell'ultimo anno.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 si applica, *mutatis mutandis*, ai piani per i quali è versato l'aiuto a norma dell'articolo 1.

Se necessario, ulteriori misure di applicazione sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 4

L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Per le nocciole raccolte durante la campagna 2001/2002 è concesso un aiuto di 15 EUR/100 kg alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 o a norma del presente regolamento, che attuano un piano di miglioramento della qualità ai sensi dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72 o un programma operativo ai sensi dell'articolo 15 e che non beneficiano dell'aiuto previsto agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 545/2002.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/97 (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione (GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

REGOLAMENTO (CE) N. 546/2002 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2002

che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, prevede la fissazione dell'importo dei premi e degli importi supplementari tenendo conto delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili delle diverse varietà di tabacco in condizioni di concorrenza normali. È opportuno fissare il livello dei premi e legarli ai limiti di garanzia fissati per gli anni 2002, 2003 e 2004.
- (2) In base all'articolo 8, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/92, occorre fissare il livello dei limiti di garanzia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate. Occorre realizzare tale fissazione in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti in parola.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 dispone che gli Stati membri possono applicare un sistema di vendite all'asta ai contratti di coltivazione. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, tale sistema, se applicato, deve riguardare tutti i gruppi di varietà di tabacco prodotti in uno Stato membro. Il sistema non è stato finora applicato in quanto gli Stati membri ritengono che il ricorso alle vendite all'asta sarebbe giustificato soltanto per taluni gruppi di varietà e soltanto per i contratti delle associazioni dei produttori che manifestano un interesse. Onde incoraggiare il ricorso alle vendite all'asta come mezzo per far aumentare il prezzo commerciale del tabacco greggio, è opportuno adattare le disposizioni regolamentari e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione di siffatto mecca-

nismo a taluni gruppi di varietà e alle associazioni dei produttori che desiderano parteciparvi.

- (4) La riserva nazionale di quote istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, non ha consentito di conseguire gli obiettivi di riconversione dei produttori e di ristrutturazione delle aziende per i quali era stata istituita. L'applicazione a livello nazionale, in particolare i criteri di redistribuzione della riserva in parola fissati dagli Stati membri, e la modesta percentuale dei quantitativi interessati dalla costituzione della riserva, si è rivelata inadeguata a produrre gli effetti voluti. Inoltre, occorre rilevare che il dispositivo amministrativo di gestione della riserva nazionale ha creato una mole di lavoro amministrativo ed ha complicato eccessivamente la gestione delle quote che è all'origine di ritardi considerevoli nella distribuzione delle medesime. È tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di far ricorso a tale sistema per gli Stati membri che lo reputano utile.
- (5) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea occorre tener conto delle conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche. Nelle regioni di produzione del tabacco greggio è opportuno porre in essere attività per creare nuove fonti di reddito e attività economiche per i produttori. Allo scopo di conseguire questo obiettivo, si propone di modificare l'ambito d'attività del fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro.
- (6) È inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il fondo e portarla al 3 % nel 2003 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrebbe essere attuata a livello nazionale nell'ambito di azioni specifiche di riconversione e sarebbe destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote. Per il raccolto del 2004 la ritenuta potrebbe, se del caso, essere aumentata sino al 5 % in funzione dell'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, in base a una relazione della Commissione.
- (7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 382.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 20 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 217 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per gruppo di varietà e per Stato membro, sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare alle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione di un gruppo di varietà di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.»

2) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri produttori hanno la facoltà di istituire una riserva nazionale di quote le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2002.

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato: "fondo") finanziato mediante una ritenuta pari a:

- 2 % del premio per il raccolto 2002,
- 3 % del premio per il raccolto 2003.

La Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, corredata, se del caso, di una proposta sulla percentuale della ritenuta del fondo da applicare per il raccolto 2004 che potrebbe essere aumentata sino al 5 %.

2. Il fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

- a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l'informazione e l'istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;
- b) nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, paragrafo 1, azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. M. BIRULÉS Y BERTRÁN

ALLEGATO I

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEI RACCOLTI 2002, 2003 E 2004

	I Flue cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	VI Basma	VII Katerini	VIII Kaba-Koulak
EUR/kg	2,98062	2,38423	2,38423	2,62199	2,14581	4,12957	3,50395	2,50377

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	EUR/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,5509
Badischer Burley E e suoi ibridi	0,8822
Virgin D e suoi ibridi, Virginia e suoi ibridi	0,5039
Paraguay e suoi ibridi, Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,4112

ALLEGATO II

LIMITI DI GARANZIA PER IL RACCOLTO 2002

(tonnellate)

Stato membro	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	Altri			Totale
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak	
Italia	49 002	49 436	16 256	6 255	9 157		498		130 604
Grecia	35 781	12 276			7 192	27 114	24 014	16 696	123 073
Spagna	29 472	5 748	6 622	30					41 872
Portogallo	4 981	1 066							6 047
Francia	10 650	9 602	5 359						25 611
Germania	4 800	2 683	3 868						11 351
Belgio		154	1 455						1 609
Austria	30	442	99						571
	134 716	81 407	33 659	6 285	16 349	27 114	24 512	16 696	340 738

LIMITI DI GARANZIA PER I RACCOLTI 2003 E 2004

(tonnellate)

Stato membro	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	Altri			Totale
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak	
Italia	48 263	47 689	15 682	6 255	8 833		498		127 220
Grecia	35 242	11 842			6 938	27 114	24 014	16 696	121 846
Spagna	29 028	5 545	6 388	30					40 991
Portogallo	4 906	1 028							5 934
Francia	10 490	9 262	5 170						24 922
Germania	4 728	2 588	3 731						11 047
Belgio		149	1 404						1 553
Austria	29	426	96						551
	132 686	78 529	32 471	6 285	15 771	27 114	24 512	16 696	334 064

REGOLAMENTO (CE) N. 547/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	201,0	
	204	149,9	
	212	185,6	
	624	212,2	
	999	187,2	
0707 00 05	052	146,9	
	204	27,7	
	999	87,3	
0709 90 70	052	138,9	
	204	41,0	
	999	90,0	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	58,4	
	204	54,3	
	212	53,4	
	220	43,9	
	421	29,6	
	624	82,0	
	999	53,6	
0805 50 10	052	52,2	
	600	50,2	
	999	51,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,2	
	388	102,4	
	400	120,2	
	404	97,5	
	508	76,3	
	512	84,0	
	524	92,0	
	528	82,9	
	720	116,7	
	804	123,3	
	999	93,3	
	0808 20 50	204	92,8
		388	91,7
400		83,8	
512		70,9	
528		67,9	
999		81,4	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 548/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	2,96
	di bassa qualità	9,69
1002 00 00	Segala	0,00
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	0,00
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	40,91
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	40,91
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.3.2002 al 26.3.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,40	118,59	117,63	91,87	222,32 (**)	212,32 (**)	152,53 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	42,38	24,81	19,04	13,58	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Gulf.

(***) Fob USA.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,32 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,97 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 549/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di 342,92 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

L'organismo d'intervento italiano indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara per la vendita sul mercato interno di 342,92 tonnellate di risone da esso detenute.

Articolo 2

considerando quanto segue:

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare l'intera partita.

(1) Il regolamento (CE) n. 492/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto una gara per la vendita sul mercato interno di circa 2 752 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano. Tale quantitativo comprendeva cinque partite. La partita n. 4, del volume di 627,92 tonnellate, è stata messa in vendita ad un prezzo minimo di 267 EUR/t. Una frazione di tale partita, del volume di 342,92 tonnellate, si trova ancora in deposito ed è attualmente in uno stato avanzato di deterioramento. Occorre pertanto rimetterla in vendita alle condizioni adeguate.

Articolo 3

1. La data limite per la prima presentazione delle offerte è il 10 aprile 2002 e per l'ultima presentazione delle offerte è il 24 aprile 2002.

(2) Questa vendita sarà realizzata conformemente alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽⁴⁾.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Ente nazionale risi
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Telefono: (02) 885 51 11
Fax: (02) 86 13 72.

(3) In considerazione delle caratteristiche specifiche del prodotto, deteriorato a seguito di calamità naturali e attualmente in uno stato avanzato di deterioramento, è opportuno non stabilire un prezzo minimo e aggiudicarlo al miglior offerente, conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 ⁽⁶⁾.

3. La merce è immagazzinata nel seguente deposito:

Corso Dante, 24 — Balzola (AL) celle 67, 76 e 86.

Articolo 4

La partita è aggiudicata al migliore offerente, senza limite minimo di prezzo.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

L'organismo d'intervento italiano informa la Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, se la partita è stata aggiudicata nonché, eventualmente, il prezzo offerto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 71 del 13.3.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 550/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2002**

che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel marzo 2002 per i formaggi originari del Sudafrica nel quadro di un contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 381/2002 della Commissione, del 28 febbraio 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le domande di titoli

d'importazione di formaggi del Sudafrica ⁽⁴⁾, ha riaperto il periodo di presentazione delle domande in parola.

- (2) Le domande presentate nel marzo 2002 per i prodotti di cui al contingente 09.4151, allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2535/2001 non superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto accettare tutte le domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 381/2002 per i prodotti di cui al contingente 09.4151, allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2535/2001 sono accolte per i quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 551/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2002****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	46,77	347,70	421,77	28,85
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	44,19	328,50	398,48	27,26
1.40	Agli 0703 20 00	168,01	1 248,99	1 515,05	103,65
1.50	Porri ex 0703 90 00	59,84	444,81	539,56	36,91
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,95	498,49	34,10
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	60,85	452,35	548,71	37,54
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,66	553,95	37,90
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	56,49	419,94	509,40	34,85
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,73	814,82	55,74
1.130	Carote ex 0706 10 00	68,43	508,70	617,07	42,21
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	119,36	887,31	1 076,33	73,63
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	302,93	2 251,93	2 731,65	186,88
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	199,81	1 485,36	1 801,77	123,26
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	202,62	1 506,26	1 827,13	125,00
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,62	1 422,42	97,31
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	576,75	4 287,50	5 200,84	355,80
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	456,12	3 390,75	4 113,06	281,38
1.210	Melanzane 0709 30 00	139,24	1 035,10	1 255,60	85,90

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	95,13	707,19	857,83	58,69
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	744,83	5 536,99	6 716,50	459,49
1.240	Peperoni 0709 60 10	157,57	1 171,37	1 420,91	97,21
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	76,13	565,97	686,53	46,97
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,93	1 591,41	108,87
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	81,86	608,52	738,15	50,50
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	122,41	909,99	1 103,84	75,52
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	106,18	789,35	957,51	65,50
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilking e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	131,81	979,86	1 188,60	81,31
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	109,74	815,80	989,58	67,70
2.70.3	— Mandarini e wilking ex 0805 20 50	70,77	526,12	638,20	43,66
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	101,79	756,70	917,90	62,79
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	104,95	780,19	946,39	64,74
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	58,39	434,08	526,55	36,02
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	61,52	457,34	554,76	37,95

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	159,17	1 183,27	1 435,34	98,19
2.110	Cocomeri 0807 11 00	72,41	538,29	652,96	44,67
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	104,58	777,46	943,07	64,52
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	177,68	1 320,84	1 602,21	109,61
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	529,94	3 939,52	4 778,73	326,92
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	576,44	4 285,20	5 198,05	355,61
2.170	Pesche 0809 30 90	313,02	2 326,93	2 822,63	193,10
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	190,70	1 417,63	1 719,61	117,64
2.190	Prugne 0809 40 05	136,42	1 014,15	1 230,18	84,16
2.200	Fragole 0810 10 00	148,66	1 105,10	1 340,51	91,71
2.205	Lamponi 0810 20 10	848,90	6 310,64	7 654,96	523,69
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	614,33	4 566,87	5 539,72	378,98
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	127,40	947,08	1 148,83	78,59
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	359,71	2 674,05	3 243,68	221,91
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	178,47	1 326,74	1 609,37	110,10
2.250	Litchi ex 0810 90 30	160,51	1 193,19	1 447,37	99,02

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2002****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione

applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	41,08	41,08

REGOLAMENTO (CE) N. 553/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	50,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	65,54
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	91,50
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	90,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	182,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 554/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 156/2002⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁵⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,048	0402 29 91 9000	A02	EUR/kg	0,9211
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,048	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	0,9211
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,048	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	1,0019
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,165	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	5,670
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,048	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	5,670
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,165	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	6,715
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,005	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	6,715
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,005	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	36,61
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	9,240	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,1445
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	13,88	0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,1445
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	13,88	0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,1513
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	33,72	0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2191
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	52,67	0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,3775
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	58,08	0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,1513
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	33,72	0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	49,30
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	52,67	0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	49,30
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	58,08	0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	80,04
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	66,19	0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	84,18
0401 30 91 9500	A02	EUR/100 kg	97,28	0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	90,68
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	66,19	0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	91,16
0401 30 99 9500	A02	EUR/100 kg	97,28	0403 90 33 9400	A02	EUR/kg	0,8004
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	50,00	0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	0,9068
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	50,00	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,048
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0,5000	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	13,88
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0,5000	0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	33,72
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	50,00	0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	52,10
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	80,52	0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	52,10
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	85,00	0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	52,10
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	91,50	0404 90 21 9120	A02	EUR/100 kg	42,65
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	50,00	0404 90 21 9160	A02	EUR/100 kg	50,00
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	80,52	0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	50,00
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	85,00	0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	80,52
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	91,50	0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	85,00
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	92,11	0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	91,50
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	92,86	0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	92,16
0402 21 91 9350	A02	EUR/100 kg	93,76	0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	92,85
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	102,59	0404 90 29 9125	A02	EUR/100 kg	93,81
0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	92,11	0404 90 29 9140	A02	EUR/100 kg	102,64
0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	92,86	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	0,5000
0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	93,76	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	0,5000
0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	100,19	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,8052
0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	102,59	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	0,8500
0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	111,29	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	0,9150
0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	116,11	0404 90 83 9936	A02	EUR/kg	0,1445
0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	121,79	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	170,73
0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	0,5000	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,8054	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	170,73
0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	0,8502	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	0,9150	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	170,73
0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,8054	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	0,8502	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	0,9150	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	175,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	170,73	0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	175,00		A24	EUR/100 kg	27,09
0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	181,41		L04	EUR/100 kg	27,09
0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	160,07		400	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	166,47		A01	EUR/100 kg	27,09
0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,36	0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	175,00	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	32,03		A24	EUR/100 kg	49,95
	L04	EUR/100 kg	32,03		L04	EUR/100 kg	49,95
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,23
	A01	EUR/100 kg	32,03		A01	EUR/100 kg	49,95
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	29,79		A24	EUR/100 kg	65,93
	L04	EUR/100 kg	29,79		L04	EUR/100 kg	65,93
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	26,95
	A01	EUR/100 kg	29,79		A01	EUR/100 kg	65,93
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	13,08		A24	EUR/100 kg	70,05
	L04	EUR/100 kg	13,08		L04	EUR/100 kg	70,05
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	28,65
	A01	EUR/100 kg	13,08		A01	EUR/100 kg	70,05
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	43,44		A24	EUR/100 kg	78,29
	L04	EUR/100 kg	43,44		L04	EUR/100 kg	78,29
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	31,96
	A01	EUR/100 kg	43,44		A01	EUR/100 kg	78,29
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	44,06	0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	44,06		A24	EUR/100 kg	12,33
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,58
	A01	EUR/100 kg	44,06		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	12,33
	A24	EUR/100 kg	49,18	0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	49,18		A24	EUR/100 kg	18,09
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	9,64
	A01	EUR/100 kg	49,18		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	18,09
	A24	EUR/100 kg	72,28	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	72,28		A24	EUR/100 kg	12,33
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,58
	A01	EUR/100 kg	72,28		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	12,33
	A24	EUR/100 kg	60,23	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	60,23		A24	EUR/100 kg	18,09
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	9,64
	A01	EUR/100 kg	60,23		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	18,09
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	22,34		A24	EUR/100 kg	26,31
	L04	EUR/100 kg	22,34		L04	EUR/100 kg	14,03
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	22,34		A01	EUR/100 kg	26,31

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	400	EUR/100 kg	28,48
	A24	EUR/100 kg	18,09		A01	EUR/100 kg	99,91
	L04	EUR/100 kg	9,64		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	88,33
	A01	EUR/100 kg	18,09		L04	EUR/100 kg	76,81
0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,31		A01	EUR/100 kg	88,33
	L04	EUR/100 kg	14,03		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	87,38
	A01	EUR/100 kg	26,31		L04	EUR/100 kg	76,30
0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 27 9900	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,31		A01	EUR/100 kg	87,38
	L04	EUR/100 kg	14,03		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	79,14
	A01	EUR/100 kg	26,31		L04	EUR/100 kg	69,11
0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 31 9119	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	29,75		A01	EUR/100 kg	79,14
	L04	EUR/100 kg	15,87		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	72,85
	A01	EUR/100 kg	29,75		L04	EUR/100 kg	63,51
0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9119	400	EUR/100 kg	16,32
	A24	EUR/100 kg	31,21		A01	EUR/100 kg	72,85
	L04	EUR/100 kg	16,64		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	72,85
	A01	EUR/100 kg	31,21		L04	EUR/100 kg	63,51
0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9919	400	EUR/100 kg	16,32
	A24	EUR/100 kg	76,50		A01	EUR/100 kg	72,85
	L04	EUR/100 kg	76,50		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	66,81
	A01	EUR/100 kg	76,50		L04	EUR/100 kg	58,05
0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9951	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	78,56		A01	EUR/100 kg	66,81
	L04	EUR/100 kg	78,56		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	66,86
	A01	EUR/100 kg	78,56		L04	EUR/100 kg	58,63
0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9190	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	98,91		A01	EUR/100 kg	66,86
	L04	EUR/100 kg	86,38		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	38,51		A24	EUR/100 kg	103,33
	A01	EUR/100 kg	98,91		L04	EUR/100 kg	89,85
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9990	400	EUR/100 kg	39,27
	A24	EUR/100 kg	102,21		A01	EUR/100 kg	103,33
	L04	EUR/100 kg	89,26		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	39,70		A24	EUR/100 kg	103,33
	A01	EUR/100 kg	102,21		L04	EUR/100 kg	89,85
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 37 9000	400	EUR/100 kg	25,67
	A24	EUR/100 kg	102,21		A01	EUR/100 kg	103,33
	L04	EUR/100 kg	89,26		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	39,70		A24	EUR/100 kg	98,91
	A01	EUR/100 kg	102,21		L04	EUR/100 kg	86,38
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	38,51
	A24	EUR/100 kg	99,91		A01	EUR/100 kg	98,91
	L04	EUR/100 kg	87,47				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	A24	EUR/100 kg	90,08
	A24	EUR/100 kg	110,19		L04	EUR/100 kg	78,86
	L04	EUR/100 kg	95,20		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	36,55		A01	EUR/100 kg	90,08
	A01	EUR/100 kg	110,19		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	A24	EUR/100 kg	88,70
	A24	EUR/100 kg	109,27		L04	EUR/100 kg	78,12
	L04	EUR/100 kg	94,70		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	40,89		A01	EUR/100 kg	88,70
	A01	EUR/100 kg	109,27		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	A24	EUR/100 kg	73,33
	A24	EUR/100 kg	105,55		L04	EUR/100 kg	63,77
	L04	EUR/100 kg	91,04		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	31,28		A01	EUR/100 kg	73,33
	A01	EUR/100 kg	105,55		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	A24	EUR/100 kg	92,33
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	80,62
	A24	EUR/100 kg	105,55		400	EUR/100 kg	30,43
	L04	EUR/100 kg	91,04		A01	EUR/100 kg	92,33
	400	EUR/100 kg	31,28		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	105,55	A24	EUR/100 kg	100,22	
0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	87,07
	A24	EUR/100 kg	90,87		400	EUR/100 kg	37,91
	L04	EUR/100 kg	79,29		A01	EUR/100 kg	100,22
	400	EUR/100 kg	33,66		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	90,87		A24	EUR/100 kg	91,86
0406 90 75 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	79,82
	A24	EUR/100 kg	91,86		400	EUR/100 kg	33,17
	L04	EUR/100 kg	79,82		A01	EUR/100 kg	91,86
	400	EUR/100 kg	14,20		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	91,86		0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg
0406 90 76 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	82,43		A24	EUR/100 kg	86,90
	L04	EUR/100 kg	71,98		L04	EUR/100 kg	73,24
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	17,68
	A01	EUR/100 kg	82,43		A01	EUR/100 kg	86,90
0406 90 76 9400	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	92,33		A24	EUR/100 kg	87,82
	L04	EUR/100 kg	80,62		L04	EUR/100 kg	74,30
	400	EUR/100 kg	14,79		400	EUR/100 kg	19,38
	A01	EUR/100 kg	92,33		A01	EUR/100 kg	87,82
0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	87,08		A24	EUR/100 kg	92,33
	L04	EUR/100 kg	76,70		L04	EUR/100 kg	78,94
	400	EUR/100 kg	14,79		400	EUR/100 kg	21,93
	A01	EUR/100 kg	87,08		A01	EUR/100 kg	92,33
0406 90 78 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	86,92		A24	EUR/100 kg	100,22
	L04	EUR/100 kg	74,38		L04	EUR/100 kg	87,07
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,67
	A01	EUR/100 kg	86,92		A01	EUR/100 kg	100,22
0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,79
	A24	EUR/100 kg	72,41	0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,04		A24	EUR/100 kg	89,03
	400	EUR/100 kg	15,81		L04	EUR/100 kg	77,74
	A01	EUR/100 kg	72,41		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,03
	A24	EUR/100 kg	80,66	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	68,23		A24	EUR/100 kg	96,21
	400	EUR/100 kg	17,85		L04	EUR/100 kg	84,37
	A01	EUR/100 kg	80,66		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,21
	A24	EUR/100 kg	81,88	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,01		A24	EUR/100 kg	97,28
	400	EUR/100 kg	19,55		L04	EUR/100 kg	86,06
	A01	EUR/100 kg	81,88		400	EUR/100 kg	20,40
0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	97,28
	A24	EUR/100 kg	90,68	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	79,18		A24	EUR/100 kg	88,33
	400	EUR/100 kg	27,03		L04	EUR/100 kg	76,81
	A01	EUR/100 kg	90,68		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	88,33
	A24	EUR/100 kg	90,68	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	79,18	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	21,93		A24	EUR/100 kg	70,98
	A01	EUR/100 kg	90,68		L04	EUR/100 kg	60,27
0406 90 87 9972	A24	EUR/100 kg	38,79		400	EUR/100 kg	19,38
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	70,98
	L04	EUR/100 kg	33,73				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 555/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2002****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 47ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 47ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 26 marzo 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 556/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2002****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 266ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 266ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 557/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 94ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 94ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 94ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		—	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 558/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del

peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002 ⁽⁴⁾.

(7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁶⁾, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽⁹⁾.

(8) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P05	EUR/100 kg	56,00
0210 11 31 9910	P05	EUR/100 kg	56,00
0210 19 81 9100	P05	EUR/100 kg	59,00
0210 19 81 9300	P05	EUR/100 kg	47,00
1601 00 91 9120	P05	EUR/100 kg	17,00
1601 00 99 9110	P05	EUR/100 kg	13,00
1602 41 10 9210	P05	EUR/100 kg	25,00
1602 42 10 9210	P05	EUR/100 kg	20,00
1602 49 19 9120	P05	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 559/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	255,63	85,13	123,48		191,72
1006 20 13	255,63	85,13	123,48		191,72
1006 20 15	255,63	85,13	123,48		191,72
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	255,63	85,13	123,48		191,72
1006 20 94	255,63	85,13	123,48		191,72
1006 20 96	255,63	85,13	123,48		191,72
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	255,63	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	250,52	259,75	309,03	299,28	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	274,69	264,94	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	34,34	34,34	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2002

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995

(2002/245/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (in appresso denominato «accordo») è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e ratificato dai dodici Stati membri che erano firmatari a quella data.

(2) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è stato concluso un accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino⁽³⁾.

(3) L'Austria, la Finlandia e la Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea e, in conformità del trattato di adesione, devono aderire all'accordo.

(4) Tale adesione richiede l'adeguamento dell'accordo solo per la stesura delle versioni linguistiche facenti fede in lingua finnica e svedese.

(5) Di conseguenza, vista la situazione particolare di San Marino e per il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di relazioni economiche esterne, l'accordo dovrebbe poter entrare in vigore per quanto riguarda la Comunità e i dodici Stati membri.

(6) Il Consiglio dovrebbe approvare contemporaneamente, a nome della Comunità, un protocollo all'accordo in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, di seguito denominato «protocollo».

(7) Di conseguenza, l'accordo e il protocollo, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, e il protocollo, per quanto riguarda gli altri dodici Stati membri, entreranno in vigore una volta notificato l'espletamento delle procedure necessarie,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, e le dichiarazioni che ne fanno parte sono approvati a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo e delle dichiarazioni figura nell'allegato I alla presente decisione.

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 30 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU C 302 del 22.11.1991, pag. 10 e

GU C 124 del 21.4.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 241 del 21.9.1992, pag. 169 e

GU C 328 del 26.10.1998, pag. 218.

⁽³⁾ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 13.

Articolo 2

Il protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura nell'allegato II alla presente decisione.

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ACEBES PANIAGUA

ACCORDO
di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE D'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,
i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altro,

DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino;

CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, sociali e culturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune;

CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino crea un'unione doganale tra le parti e si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra di esse al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle loro relazioni.

TITOLO I

UNIONE DOGANALE

Articolo 2

È istituita un'unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:

- a) alle merci prodotte nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino;
- b) alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino.

2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purché tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Articolo 4

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengono da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica né nella Comunità né nella Repubblica di San Marino. L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunità, gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

Articolo 5

1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.

2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresì a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunità al 1° gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtù degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.

Articolo 6

1. Gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Onde consentire l'eliminazione al 1° gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunità, la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sarà pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata titolo di compensazione, e calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo.

3. a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità, fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione.

b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione applicabili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualità, nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 7

1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità:

- la tariffa doganale della Comunità,
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale,
- le disposizioni della politica commerciale comune della Comunità,
- la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatta eccezione, per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione,
- la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunità.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal comitato di cooperazione.

3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico e didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al governo della Repubblica di San Marino, nonché le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.

Articolo 8

1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunità ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, della formalità di sdoganamento, in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino. Tali formalità verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari enumerati nell'allegato.

b) Al termine di questo periodo e nell'ambito dell'articolo 26, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo, delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalità di sdoganamento.

2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino. Quest'ultima si impegna a non rimborsare agli interessati gli importi riscossi, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4.

3. In seno al comitato di cooperazione sono determinate:
- l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonché la procedura di rispedizione delle merci stesse nella Repubblica di San Marino;
 - le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale che la Comunità economica europea può detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunità;
 - qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunità economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 9

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 10

Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure tutela delle specie vegetali, di protezione dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata nel commercio tra le parti contraenti.

Articolo 11

Le parti contraenti, evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente.

I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.

Articolo 12

1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attività economica di una delle parti contraenti, la parte interessata può prendere le misure di salvaguardia necessarie, alle condizioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, prima di prendere le misure ivi previste, o appena possibile, per i casi di cui al paragrafo 3, la parte contraente in causa fornisce al comitato di cooperazione tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Su richiesta dell'altra parte, prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso, avrà luogo una consultazione in seno al comitato di cooperazione.

3. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, senza esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure non devono oltrepassare la portata strettamente indispensabile per rimediare alle difficoltà verificatesi.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno a quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per poterle abolire non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 13

1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, le autorità amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, della esecuzione delle disposizioni del presente accordo si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinché tali disposizioni siano rispettate.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal comitato di cooperazione.

TITOLO II

COOPERAZIONE

Articolo 14

La Comunità e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine di rafforzare, su basi quanto mai ampie, i vincoli esistenti, con reciproco vantaggio delle parti e tenendo conto delle rispettive competenze. La cooperazione riguarda, in particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del presente titolo.

Articolo 15

Le parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo e la diversificazione dell'economia di San Marino nei settori dell'industria e dei servizi, orientando più in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese.

Articolo 16

Le parti contraenti si impegnano a cooperare nei settori della tutela e del miglioramento ambientale, onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione dell'acqua, del suolo e dell'aria, dall'erosione e dal disboscamento: esse rivolgono particolare attenzione ai problemi d'inquinamento dell'Adriatico.

Articolo 17

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti offriranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico tramite azioni quali scambio di funzionari e di esperti in materia, gli scambi di informazioni e di statistiche sul turismo, azioni di formazione per la gestione e l'amministrazione alberghiera; a tale riguardo, le parti contraenti rivolgono particolare attenzione alla promozione del turismo fuori stagione a San Marino.

Articolo 18

Le parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli già esistenti tra di esse.

Tali azioni possono assumere le forme seguenti:

- scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione,
- organizzazione di manifestazioni a carattere culturale,
- scambi culturali,
- scambi accademici.

Articolo 19

Le parti contraenti possono ampliare il presente accordo mediante consenso reciproco allo scopo di completare i settori di cooperazione tramite accordi in settori o attività specifiche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE*Articolo 20*

Ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo territorio un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

La Repubblica di San Marino concede lo stesso regime ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio.

Articolo 21

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati.

2. Questi lavoratori beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità nonché le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunità.

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunità.

4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia, di decesso e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

5. La Repubblica di San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 22

1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21.

2. Il comitato di cooperazione adotta le modalità di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni adottate dal comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli stati membri della Comunità, nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime più favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 23*

1. È istituito un comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la buona esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le norme rispettive.

2. Ai fini della buona esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d'informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato di cooperazione.

3. Il comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il comitato di cooperazione è composto, da un lato, di rappresentanti della Comunità e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino.

5. Il comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo.

6. La presidenza del comitato di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che devono essere previste nel regolamento interno.

7. Il comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della data della riunione prevista. Se la convocazione del comitato è motivata da una questione di cui all'articolo 12, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda.

8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Articolo 24

1. Le controversie relative all'interpretazione dell'accordo insorte tra le parti contraenti sono sottoposte al comitato di cooperazione.

2. Qualora il comitato di cooperazione non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte può notificare all'altra la designazione di un arbitro, nel qual caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il comitato di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza.

Ciascuna parte alla controversia ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri.

Articolo 25

Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo:

- il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro società,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica di San Marino non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società sammarinesi.

Articolo 26

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e, se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame.

Articolo 27

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di questa notifica.

Articolo 28

Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle incompatibili o identiche degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 29

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 30

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Articolo 31

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 32

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα.

Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.


Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen




For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland




Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por Su Majestad el Rey de España



Pour le Président de la République française




For the President of Ireland

Thar ceann Uachtarán na hÉireann



Per il presidente della Repubblica italiana




Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg




Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



Pelo Presidente da República Portuguesa



For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias



Per la Repubblica di San Marino



*ALLEGATO***Elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)**

Livorno

Ravenna

Rimini

Trieste

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

La Comunità è disposta a negoziare in nome e per conto della Repubblica di San Marino, nella misura in cui lo giustifichi la rilevanza delle correnti commerciali, il riconoscimento, secondo modalità appropriate, da parte dei paesi con cui la Comunità ha concluso accordi preferenziali dell'assimilazione dei prodotti originari di San Marino ai prodotti originari della Comunità.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa ai trasporti

A tempo debito, la Comunità esaminerà, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nell'elaborazione della politica comunitaria nel settore, le questioni relative all'accesso di San Marino al mercato dei trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa al programma Erasmus

La Comunità esaminerà con un'attitudine positiva l'auspicio espresso dalla Repubblica di San Marino di poter beneficiare, a tempo debito, delle disposizioni del programma Erasmus in materia di scambi di studenti e di professori.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

in merito a determinate questioni che possono essere sollevate in sede di comitato di cooperazione

La Comunità è disposta ad esaminare, nell'ambito delle proprie competenze in sede di comitato di cooperazione, gli eventuali problemi nelle relazioni tra San Marino e la Comunità in materia in particolare di:

- scambi di servizi,
- proprietà intellettuale, industriale e commerciale,
- riconoscimento dei titoli di formazione,
- valutazione della conformità dei prodotti alla regolamentazione tecnica.

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

nel verbale del negoziato

Gli Stati membri esamineranno favorevolmente le richieste della Repubblica di San Marino per quanto riguarda le autorizzazioni di trasporto di viaggiatori o di merci su strada.

PROTOCOLLO**all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea**

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE SI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, e
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,
dall'altra,

VISTO l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in appresso denominato «accordo»,

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano parti contraenti dell'accordo.

Articolo 2

I testi dell'accordo redatti in finnico e in svedese fanno fede alle medesime condizioni del testo originale e sono allegati al presente protocollo.

Articolo 3


Il presente protocollo è approvato dalla parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle suddette procedure ad opera delle parti contraenti.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte oktober nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de dertigste oktober negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den trettionde oktober nittonhundra nittiosju.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.


Pour la République française

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops.

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by a long horizontal stroke.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style with many loops and flourishes.


Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, angular strokes.


Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa




Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland




För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romano Prodi', written in a cursive style.

Per la Repubblica di San Marino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Calvi', written in a cursive style.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea,
in appresso denominati «Stati membri», e
della COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte,
e il plenipotenziario della REPUBBLICA DI SAN MARINO,
in appresso denominato «San Marino»,
dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il trenta ottobre millenovecentonovantasette per la firma del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, hanno adottato tale protocollo.


I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità europea ed il plenipotenziario di San Marino hanno adottato la dichiarazione comune allegata al presente atto finale.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte oktober nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de dertigste oktober negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den trettionde oktober nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España



Pour la République française




Thar ceann na hÉireann
For Ireland




Per la Repubblica italiana




Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta


För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



Per la Repubblica di San Marino



DICHIARAZIONE COMUNE

Il Consiglio dell'Unione europea ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nonché la Repubblica di San Marino osservano che l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991 è stato firmato prima dell'ultimo allargamento dell'Unione europea e che, di conseguenza, era necessario negoziare un protocollo di adattamento per permettere l'estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri, firmato in data odierna. In attesa dell'entrata in vigore di tale protocollo, la Comunità europea ed i suoi Stati membri nonché la Repubblica di San Marino lo applicheranno, in via provvisoria o definitiva, a partire dal primo giorno del primo mese successivo alla data alla quale la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra, si saranno reciprocamente notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie. Il Consiglio e gli Stati membri adotteranno le misure necessarie al fine di garantire l'entrata in vigore contemporanea dell'accordo di cooperazione e di unione doganale sopra citato.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, ha avuto luogo il 28 febbraio 2002, e del protocollo dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 1997, ha avuto luogo il 1° marzo 2002, tale accordo e tale protocollo entreranno quindi in vigore il 1° aprile 2002; conformemente all'articolo 30 dell'accordo e all'articolo 3 del protocollo.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2002

[notificata con il numero C(2002) 1266]

(2002/246/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, emendata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/730/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2002, nonché la percentuale di finanziamento proposta e l'importo dei contributi per ciascun programma. In tale elenco sono compresi tutti i programmi di sorveglianza di BSE e scrapie degli Stati membri.
- (2) La decisione 2001/854/CE ⁽⁴⁾ della Commissione ha approvato i programmi di sorveglianza delle TSE presentati per il 2002 dagli Stati membri.
- (3) Il comitato scientifico direttivo (CSD), con parere del 18-19 ottobre 2001 sulla sicurezza dei prodotti derivati da piccoli ruminanti nel caso in cui la BSE dovesse diventare probabile o essere confermata in tali animali, raccomanda di effettuare con urgenza un'indagine sull'incidenza delle TSE nei piccoli ruminanti con l'ausilio delle prove rapide disponibili e mediante un campione di concezione e ampiezza statisticamente coerenti.
- (4) In risposta a tale raccomandazione, il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, istituisce un nuovo programma per la sorveglianza della scrapie negli ovini e nei caprini, applicabile

dal 1° aprile 2002. In base al nuovo programma di sorveglianza, il numero degli animali sani macellati o morti presso l'allevamento da sottoporre ad analisi dev'essere aumentato in modo sostanziale.

- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 abolisce anche alcune deroghe precedentemente concesse all'Austria e alla Finlandia relativamente all'obbligo di sottoporre ad analisi alcune categorie specifiche di animali, per via della sopraggiunta conferma dei primi casi di BSE in quegli Stati membri. Sia l'Austria che la Finlandia hanno presentato una richiesta di aumento dei finanziamenti ai fini della sorveglianza delle TSE previsti a loro favore dalle decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE.
- (6) Nell'ottica del programma allargato di sorveglianza delle TSE introdotto dal regolamento (CE) n. 999/2001 è necessario rivedere l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma stabilito dalle decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE.
- (7) Le stime dell'importo massimo del finanziamento comunitario stanziato per ciascun programma potrebbero dover essere adattate durante l'attuazione dei programmi, al fine di tener conto delle effettive necessità dei diversi Stati membri. L'adattamento deve però avvenire senza un aumento dell'importo totale del contributo comunitario.
- (8) La relazione mensile informatizzata sullo stato d'avanzamento dei programmi e dei costi generati di cui all'allegato della decisione 2001/854/CE dev'essere adattato in modo da riflettere le ultime modifiche all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, introdotte dal regolamento (CE) n. 270/2002, che abolisce il sistema derogatorio di campionamento precedentemente istituito per gli Stati membri con una popolazione ovina e caprina di modeste dimensioni.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 4.12.2001, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/730/CE è modificato come stabilito all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2001/854/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, «4 850 000 EUR» è sostituito da «4 887 000 EUR»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, «2 860 000 EUR» è sostituito da «2 892 000 EUR»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, «20 710 000 EUR» è sostituito da «21 077 000 EUR»;
- 4) all'articolo 4, paragrafo 2, «1 300 000 EUR» è sostituito da «1 851 000 EUR»;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 2, «10 700 000 EUR» è sostituito da «11 240 000 EUR»;
- 6) all'articolo 6, paragrafo 2, «34 900 000 EUR» è sostituito da «35 361 000 EUR»;
- 7) all'articolo 7, paragrafo 2, «10 630 000 EUR» è sostituito da «11 136 000 EUR»;
- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, «10 850 000 EUR» è sostituito da «11 379 000 EUR»;
- 9) all'articolo 10, paragrafo 2, «5 800 000 EUR» è sostituito da «6 104 000 EUR»;
- 10) all'articolo 11, paragrafo 2, «1 640 000 EUR» è sostituito da «3 325 000 EUR»;
- 11) all'articolo 12, paragrafo 2, «2 750 000 EUR» è sostituito da «2 874 000 EUR»;
- 12) all'articolo 13, paragrafo 2, «500 000 EUR» è sostituito da «1 329 000 EUR»;
- 13) all'articolo 14, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «651 000 EUR»;
- 14) all'articolo 15, paragrafo 2, «5 560 000 EUR» è sostituito da «6 100 000 EUR»;

15) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi approvati a norma degli articoli da 1 a 15 copre il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi, fino a un importo massimo di 15 EUR per kit per le analisi eseguite:

- fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2002 sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2, 3 e 4 e parte II, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001,
- fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2002 sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2, 3 e 4 e parte II, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 999/2001,

nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun programma nella presente decisione.»

16) all'articolo 17 il paragrafo non numerato diventa paragrafo 1, ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di sorveglianza possono essere modificati alla luce delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). Il contributo totale della Comunità non può comunque superare la somma di 120 556 000 EUR.»

17) l'allegato è modificato come stabilito all'allegato II di cui alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2001/730/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Percentuale d'acquisto dei kit per le analisi	Importo massimo (in EUR)
TSE	Belgio	100 %	4 887 000
	Danimarca	100 %	2 892 000
	Germania	100 %	21 077 000
	Grecia	100 %	1 851 000
	Spagna	100 %	11 240 000
	Francia	100 %	35 361 000
	Irlanda	100 %	11 136 000
	Italia	100 %	11 379 000
	Lussemburgo	100 %	350 000
	Paesi Bassi	100 %	6 104 000
	Austria	100 %	3 325 000
	Portogallo	100 %	2 874 000
	Finlandia	100 %	1 329 000
	Svezia	100 %	651 000
	Regno Unito	100 %	6 100 000
Totale			120 556 000»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolci a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak

[notificata con il numero C(2002) 1283]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione può sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione degli alimenti che possono comportare un grave rischio per la salute umana, qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.
- (2) L'allegato IV della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽²⁾, autorizza l'impiego nei prodotti alimentari, in determinate condizioni, dell'additivo alimentare E 425 konjak.
- (3) Vari Stati membri e paesi terzi hanno adottato misure miranti a vietare temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak in quanto responsabili in paesi terzi della morte di diversi bambini per soffocamento. La Commissione è stata informata di tali misure.
- (4) Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani.
- (5) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dagli Stati membri e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (6) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti E 425 konjak espongono ad un rischio mortale. Oltre che per la loro forma e dimensioni le coppette di gelatina

comportano un grave rischio per la salute umana a causa delle caratteristiche fisico-chimiche del konjak.

- (7) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.
- (8) Per garantire un'adeguata tutela della salute umana sono necessarie misure a livello comunitario, data la differenza tra le misure adottate da alcuni Stati membri e considerato il fatto che altri Stati membri non hanno adottato alcuna misura.
- (9) Per tutelare la salute umana occorre sospendere l'immissione sul mercato delle coppette di gelatina contenenti konjak e l'impiego del konjak nelle coppette di gelatina, nonché l'importazione di coppette di gelatina contenenti konjak. La sospensione dovrebbe inoltre applicarsi ad ogni altro dolcificante a base di sostanze gelatinose contenente konjak ed all'impiego del konjak in qualsiasi prodotto di questo genere, giacché il pericolo che essi possono presentare è analogo a quello delle coppette di gelatina.
- (10) La Commissione proporrà al Parlamento europeo ed al Consiglio una modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, in modo da modificare l'autorizzazione all'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak conformemente alla presente decisione.
- (11) La Commissione valuterà la necessità di ulteriori interventi per contrastare il potenziale rischio di soffocamento derivante dall'uso generalizzato di gelificanti nei prodotti di confetteria a base di sostanze gelatinose e presenterà le proposte eventualmente necessarie.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È sospesa l'immissione sul mercato di dolci a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

2. È sospeso l'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.
3. È sospesa l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

che modifica la decisione del Consiglio 2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali

[notificata con il numero C(2002) 1277]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/248/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione⁽⁹⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che entrano nella Comunità in provenienza da paesi terzi⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali⁽⁵⁾ vieta la somministrazione di proteine animali trasformate a taluni animali d'allevamento. Tale divieto non si applica a talune proteine animali trasformate soggette alle condizioni fissate dalla decisione 2001/9/CE della Commissione⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 2001/165/CE⁽⁷⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁸⁾, vieta la somministrazione di proteine derivate da mammiferi, trasformate o non trasformate, ai ruminanti. L'applicazione della relativa disposizione è stata differita

(3) Il divieto di somministrazione di proteine animali trasformate a taluni animali d'allevamento di cui alla decisione 2000/766/CE dovrebbe essere esteso alla somministrazione di qualsivoglia proteina animale ai ruminanti, sia per coerenza che per evitare eventuali rischi di trasmissione di BSE. Dovrebbero continuare ad essere consentite alcune proteine animali che non si ritiene costituiscano un rischio di BSE o intralcino i controlli.

(4) Non si ritiene che le uova e i prodotti a base di uova presentino un rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili. Dovrebbe essere pertanto consentita la somministrazione di uova e prodotti a base di uova agli animali d'allevamento.

(5) Per quanto riguarda gli animali diversi dai ruminanti, occorre chiarificare le regole relative alla produzione di farina di pesce in relazione con gli stabilimenti che producono pesce e prodotti ittici per il consumo umano e farina di pesce per l'alimentazione degli animali.

(6) La decisione 2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE dovrebbero essere pertanto modificate di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2000/766/CE è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri vietano la somministrazione di:

a) proteine derivate da animali ai ruminanti;

b) proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati e allevati per la produzione di alimenti.»

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.⁽⁶⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.⁽⁷⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 43.⁽⁸⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

2) Al paragrafo 2, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— latte e prodotti lattieri e uova e prodotti a base di uova.»

Articolo 2

Nell'allegato I alla decisione 2001/9/CE, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1) La farina di pesce è prodotta in stabilimenti di trasformazione che si dedicano esclusivamente alla produzione di prodotti di origine ittica e che sono approvati a tal fine dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE.»

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar

[notificata con il numero C(2002) 1302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda i prodotti alimentari, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 17/2002 prevede l'adozione di misure conservative adeguate qualora sia manifesto che prodotti alimentari importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.
- (2) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.
- (3) È stata rilevata la presenza di cloramfenicolo in gamberetti destinati al consumo umano e importati dal Myanmar.
- (4) Poiché la presenza di cloramfenicolo negli alimenti costituisce un rischio potenziale per la salute dell'uomo, si propone di prelevare e analizzare un campione di tutte le partite di gamberetti importati dal Myanmar allo scopo di accertarne la salubrità.
- (5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti, di cui è oppor-

tuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.

- (6) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Myanmar e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai gamberetti importati dal Myanmar.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di gamberetti importati dal Myanmar ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di cloramfenicolo.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità del Myanmar e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2002****che estende le misure di protezione previste dalla decisione 2001/699/CE nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Vietnam***[notificata con il numero C(2002) 1303]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/250/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che la Commissione adotti misure conservative adeguate qualora sia manifesto che prodotti alimentari importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.
- (2) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.
- (3) In seguito al rilevamento di cloramfenicolo in alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Vietnam, la Commissione ha adottato la decisione 2001/699/CE, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam ⁽³⁾.
- (4) In esito a controlli effettuati in applicazione della decisione 2001/699/CE, è stata rilevata la presenza di nitrofurans in gamberetti importati dal Vietnam e destinati al consumo umano.
- (5) Poiché la presenza di nitrofurans negli alimenti costituisce un rischio potenziale per la salute dell'uomo, i controlli previsti dalla decisione 2001/699/CE devono essere estesi a tutte le partite di gamberetti importati dal Vietnam al fine di individuare la presenza di questa sostanza o dei suoi metaboliti.

- (6) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle competenti autorità vietnamite e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai gamberetti importati dal Vietnam e destinati al consumo umano.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di gamberetti importati dal Vietnam ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentano alcun rischio per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di nitrofurans o di suoi metaboliti.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 251 del 20.9.2001, pag. 11.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità vietnamite e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Thailandia

[notificata con il numero C(2002) 1319]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/251/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda i prodotti alimentari, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 17/2002 prevede l'adozione di misure conservative adeguate qualora sia manifesto che prodotti alimentari importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.
- (2) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.
- (3) È stata rilevata la presenza di nitrofurans in carni di pollame e in gamberetti destinati al consumo umano e importati dalla Thailandia.
- (4) Poiché la presenza di questa sostanza negli alimenti costituisce un rischio potenziale per la salute dell'uomo, si propone di prelevare e analizzare un campione di tutte le partite di gamberetti e di carni di pollame importate dalla Thailandia allo scopo di accertarne la salubrità.
- (5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti, di cui è oppor-

tuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.

- (6) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità thailandesi e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle carni di pollame e ai gamberetti importati dalla Thailandia.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di carni di pollame e ogni partita di gamberetti importati dalla Thailandia ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurans e suoi metaboliti.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità thailandesi e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
